



COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO

(Provincia di Foggia)

AVVISO AI CONTRIBUENTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2024 SCADENZA VERSAMENTO IN ACCONTO 17.06.2024 A SALDO 16.12.2024

Il **17 (lunedì) giugno 2024** scade il termine per il versamento in acconto dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2024. Il **saldo (16.12.2024)**, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2024 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 17 giugno 2024**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale con **atto n. 3 del 15.03.2024**.

Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTI
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,20%
Alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	0,86%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,86%
Aliquota riferita ad immobili iscritti in categoria catastale D (con esclusione della categoria catastale D10)	1,06% (0,76% quota stato - 0,3% quota comune)
Altri immobili comprese le aree edificabili	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (beni merce)	ESENTI
Terreni Agricoli	ESENTI
Detrazione per abitazione principale e pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019)	€ 200,00
Detrazione alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) che non costituiscono alloggi sociali	€ 200,00

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, è assimilata ad abitazione principale, con conseguente applicazione dei benefici per la stessa previsti, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CHI DEVE PAGARE

- Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.
- A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- Per il calcolo dei mesi dell'anno (*nei quali si è protratto il possesso*) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.
- In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 - legge di bilancio 2022).

Per i pensionati residenti all'estero dal 2023 è ridotta al 50% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. (Nel 2022 la riduzione d'imposta era pari al 37,5%).

ABITAZIONE PRINCIPALE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022, cambia la definizione di abitazione principale ai fini del tributo: si elimina il riferimento al "nucleo familiare" (art. 13 DL 201/2011) o "ai componenti del nucleo familiare" (L. 160/2019) e viene soppressa la disposizione recentemente introdotta dal DL 146/2021 che prevedeva che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale sia applicabile ad un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. La nuova definizione di abitazione principale è quindi la seguente: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Ai sensi dell'art. 1 comma 759 lett. g-bis) della Legge 160/'19 (introdotto dall'art. 1 co.81 e 82 della Legge 197/2022), sono esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia penale all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con DM del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. L'esenzione è in vigore dal 2023 e non ha efficacia retroattiva.

COME PAGARE.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune **H467**:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali distinguendo, attraverso i seguenti diversi codici tributo, la quota di riserva dello Stato e quella di spettanza del Comune:

Tipologia	Codici Tributo IMU	Codice COMUNE ROCCHETTA SANT'ANTONIO
IMU -Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A1, A8, A9	3912	H467
IMU- Altri fabbricati	3918	
IMU- Aree fabbricabili	3916	
IMU- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota STATO	3925	
IMU- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota COMUNE	3930	

L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione ai seguenti recapiti: Comune di Rocchetta Sant'Antonio - Ufficio Tributi - Piazza Aldo Moro n. 12- dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 Tel. 0885654007 - fax 0885/654360 - e-mail tributi@comune.rocchettasantantonio.fg.it sito internet: www.comune.rocchettasantantonio.fg.it - PEC protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it

Dalla Residenza Municipale, li 27.05.2024

Il Funzionario Responsabile dei Tributi
F.to Dott.ssa Antonella MERIGGI



IL SINDACO
F.to Pompeo Circiello